

## **Deliberazione della Giunta Regionale n.57- 7628 del 28 settembre 2018**

### **Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.**

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti.

Con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM<sub>10</sub> rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte.

La Commissione Europea ha, inoltre, avviato una nuova procedura pre-contenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI), in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM<sub>10</sub> sul territorio italiano;

Successivamente sono state avviate dalla Commissione Europea due procedure di infrazione (parere motivato - infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM<sub>10</sub> e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto), ormai pervenute ad una fase avanzata. In particolare, presso le zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria del PM<sub>10</sub> e del biossido di azoto.

Molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM<sub>10</sub>, ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NO<sub>x</sub> e NH<sub>3</sub>) concorrono alla formazione di PM<sub>10</sub> secondario;

In data 09 giugno 2017 a Bologna, al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009". Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare (allegato 1), l'elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (allegato 2), e l'elenco delle prime misure strutturali (allegato 3).

Con D.D. 463 del 31 ottobre 2017, è stato approvato il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali. In particolare, dato l'elevato carattere sperimentale dell'attuazione del protocollo operativo, durante la prima fase della stagione 2017-2018 non è stato possibile adottare provvedimenti uniformi su tutto il territorio interessato. In particolare la Città di Torino, in relazione ai suoi livelli di inquinamento più elevati rispetto ai comuni di prima e seconda cintura, ha ritenuto necessario definire misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo, con riferimento a frequenza di attivazione dei blocchi, orari dei blocchi e classi di omologazione dei veicoli.

Durante le riunioni del tavolo di coordinamento della Città Metropolitana di Torino, tenutesi in data 31/01/2018 e 16/02/2018, si è pervenuti ad una uniformazione dei provvedimenti di limitazioni del traffico sul territorio comprendente i comuni di Torino, San Mauro, Settimo, Borgaro, Venaria, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Beinasco, Orbassano, Nichelino e Moncalieri. Per tali comuni è stato previsto l'aggiornamento del "Protocollo Operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee" di cui all'allegato 1 del D.D. 463 del 31 ottobre 2017, secondo nuove disposizioni. Tale aggiornamento comporta la revisione, da parte di Regione Piemonte, della tabella 1 dell'allegato 1 sopra citato. La formalizzazione di quanto sopra esposto è avvenuta con Decreto del Vicesindaco Metropolitan n.53 – 6005/2018 del 28 febbraio 2018.

Con d.g.r. n. 29-7538 del 14 settembre 2018 sono state integrate le misure dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta, di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, con riferimento alle limitazioni all'uso ed all'installazione dei generatori di calore a biomassa legnosa, con potenza nominale inferiore a 35 kWh. In particolare, tale deliberazione introduce misure di limitazione all'uso di tali generatori, sia in riferimento alle misure strutturali che in riferimento alle misure temporanee. In merito, al fine di garantire maggiore chiarezza nell'applicazione di tali limitazioni, si rende opportuno precisare che i divieti, di cui al punto 2, lettere a) e b) del dispositivo di tale deliberazione, ancorché non esplicitato, riguardano unicamente i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh.

Con l'attuazione delle misure strutturali relative alla limitazione della circolazione, Regione Piemonte promuoverà un bando per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti sopra citati, con veicoli a basso impatto ambientale. La contribuzione avverrà con risorse nazionali e regionali, gestiti nell'ambito del capitolo di fondi regionali n. 270475. Tali risorse daranno impulso al rinnovo del parco mezzi commerciali.

Tenuto conto delle risorse a disposizione e della numerosità del parco veicolare piemontese, sarà necessario indirizzare il bando a specifici settori, al fine di massimizzare i risultati in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Dato atto che le misure previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano rappresentano un insieme di misure minime da applicarsi in maniera omogenea e congiunta su tutto il territorio regionale e che le stesse possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso. Con riferimento al numero dei livelli previsti per l'attuazione delle misure temporanee, i comuni che decideranno di attuare misure più restrittive rispetto a quanto stabilito nell'Accordo di Programma, saranno supportati dall'ARPA Piemonte, attraverso specifiche comunicazioni .

Ritenuto pertanto necessario:

unificare in un'unica ordinanza, le ordinanze sindacali tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei comuni dell'Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni,

aggiornare l'elenco dei suddetti comuni, precedentemente individuati all'allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, che dovranno attuare le limitazioni strutturali e temporanee nella stagione invernale 2018/2019;

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” sottoscritto in data 08 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

### **delibera**

- di approvare l’Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che riporta lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei comuni dell’Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni, anche al fine di consentire un’attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall’Accordo di Programma del Bacino Padano;
- di approvare l’Allegato 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che riporta l’elenco dei comuni dell’Agglomerato di Torino e dei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni, sostitutivo dell’Allegato 2 alla d.g.r n. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
- di precisare che i divieti, di cui al punto 2, lettere a) e b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538, ancorché non esplicitato nel medesimo punto, riguardano unicamente i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, come peraltro indicato nell’oggetto della medesima;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sottosezione “Informazioni ambientali”.